

Detrazioni e risparmio fiscale

Detrazione fiscale del 50%

E' possibile **detrarre** dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) **le spese** (comprehensive di IVA) sostenute per l'**acquisto** e l'**installazione** di un **montascale**. Per le spese sostenute, secondo il Decreto Legge n° 83/2012, la percentuale di detrazione passa dal 36% al **50%** sulle spese sostenute per l'acquisto di un montascale.

Chi può fruire della detrazione

Sono ammessi a fruire della detrazione **tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito** delle persone fisiche. Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione tutti coloro che sono **titolari di diritti** reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i **soggetti** di seguito indicati:

- il proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

Se è stato stipulato un **contratto preliminare di vendita** (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo caso è però necessario che il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente e che l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ripartizione della detrazione

La detrazione è ripartita in dieci **quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Quindi, a titolo di esempio, una spesa sostenuta nel 2015, inizierà ad essere portata in detrazione nella "Dichiarazione dei Redditi 2015" da presentarsi l'anno successivo. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione e per farlo deve necessariamente **indicare la detrazione** fiscale in ciascuna delle **10 dichiarazioni dei redditi**. L'importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, peraltro, il criterio di cassa. (La spesa si intende sostenuta nell'anno in cui viene pagata, indipendentemente dalla data fattura).

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio e presi in carico dal **condominio** la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile indicata nella certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti.

Cosa fare per fruire della detrazione

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate tramite **bonifico bancario o postale** utilizzando l'apposito **bollettino** da cui risultino:

- la causale del versamento: "pagamento acconto/saldo per acquisto montascale ai fini abbattimento barriere architettoniche come da fattura n° XXXX emessa da ACM Montascale Sas"
- il codice fiscale del soggetto che paga
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per gli interventi realizzati sulle parti **comuni condominiali** e presi in carico dal condominio, oltre al codice fiscale del **condominio** è necessario indicare quello dell'amministratore. I contribuenti debbono **conservare le fatture o le ricevute fiscali** relative alle spese per la realizzazione dei lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e la ricevuta del bonifico. Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta degli Uffici finanziari.

Detrazione fiscale del 19%

Sono ammesse integralmente alla **detrazione del 19%** (senza applicazione di franchigia) le spese riguardanti i **mezzi** necessari al **sollevamento dei disabili** accertati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, (articolo che definisce lo stato di handicap grave come "minorazione, singola o plurima che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione") indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono ammessi alla detrazione solo le persone che hanno ottenuto il **riconoscimento di disabilità** dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92 e coloro che sono stati ritenuti **invalidi** da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc. etc.. Si segnala che nulla è previsto a livello normativo in merito ad una determinata percentuale di invalidità oltre la quale si configura lo status di "handicap grave". La detrazione del **19% sull'intero importo** per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fiscalmente a **carico**.

Per ottenere l'agevolazione fiscale occorre **conservare la documentazione** fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.